

ID. 960928

Pratica: 2021/05 01/000001

Lugo, 13/05/2021

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 592

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO - PROCEDIMENTO R.G. N. 230/2021 PER RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO) AVVERSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE, PREVENZIONE E RISOLUZIONE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B31A64EC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

Visto che:

- con delibera di Consiglio n 9 in data 21 gennaio 2010, il Comune di Cesena ha approvato la convenzione fra sè medesimo, l'Anci Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

(11 Enti), l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (4 Enti), l'Unione dei Comuni della Valmarecchia (5 Enti) e i Comuni di Anzola Emilia, Bagno di Romagna, Borghi, Calderara di Reno, Castel Bolognese, Cento, Cesenatico, Forlì, Gambettola, Longiano, Mercato Saraceno, Mondaino, Ozzano Emilia, Saludecio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Feltria, Sogliano, Solarolo, Roncofreddo per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;

- con delibera di Consiglio n. 134 del 20/12/2012, il Comune di Cesena ha deliberato il rinnovo della convenzione predetta fino alla data del 31/12/2017;
- con delibera di Consiglio n. 105 del 11/12/2014 avente ad oggetto "Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente", il Comune di Cesena convenne il trasferimento della sede principale della convenzione medesima all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 84 del 17/12/2014 avente ad oggetto "Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" si convenne di costituirsede capofila della gestione associata della predetta convenzione;
- con delibera di Consiglio n. 56 del 15/11/2017 si è proceduto al rinnovo al 31/12/2027 della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative al servizio disciplinare e contenzioso del Lavoro e al servizio Ispettivo;
- l'art. 2 paragrafo 6 della suddetta convenzione cita "*Nei bilanci degli Enti aderenti alla gestione associata di cui alla presente convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborси dei costi della gestione associata, come meglio disciplinati al successivo art. 5 e saranno inoltre previste risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'Ufficio Associato, per la difesa dei provvedimenti da esso adottati nei confronti dei rispettivi dipendenti. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente a tal fine esclusivamente dei costi derivanti da ricorsi giudiziali presentati dai dipendenti dell'Unione medesima e dei Comuni ad essa appartenenti*";

Viste

- la delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 37 del 27/11/2017 di adesione all'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;
- la convenzione stipulata in data 07/12/2017 tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ad oggetto "Rinnovo della convenzione fra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e altri enti, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" - acquisita al protocollo dell'Unione n. 70661 del 07/12/2017;

Preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno fa parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia sopra indicata;

Considerato che:

- è stato presentato ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro da parte di un dipendente del Comune di Casalecchio di Reno (BO) per ottenere l'impugnazione del provvedimento disciplinare comunicato in data 20/08/2020 avente prot. n. 42967 dal Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'Unione, consistente nella irrogazione di sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni quindici;

- in data 11/02/2021 è pervenuta all'Unione la notifica del ricorso sopra richiamato (procedimento N. R.G. Lav. 230/2021) acquisito al numero di Prot. 9362 di pari data, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di discussione alle ore 09:20 del giorno 05/07/2021 presso il Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Lavoro;

- il ricorso in argomento è pervenuto alla sola Unione dei Comuni della Bassa Romagna mentre il Comune di Casalecchio di Reno, datore di lavoro, sta verificando la possibilità di costituirsi comunque per le ragioni esposte nella relazione della Dirigente dell'U.P.D. dell'Unione che si conserva agli atti del fascicolo;

- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la REVISIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- che con delibera 53 del 6 maggio 2021 immediatamente esecutiva, la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso di cui in oggetto, avanti il Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondata l'impugnazione del provvedimento irrogato dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Unione;

- che tramite la precipita delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che

l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

"a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;"

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

- che nel caso specifico ricorre urgenza essendo fissata per la comparizione personale delle parti e la discussione l'udienza per il giorno 05/07/2021 avanti il Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione Lavoro e il termine ultimo per il deposito telematico degli atti per la costituzione in giudizio è il 24/06/2021;

Sottolineato che:

- il ricorso presentato in premessa, ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro da parte di un dipendente del Comune di Casalecchio di Reno (BO) per ottenere l'impugnazione del provvedimento disciplinare irrogato dal Dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell'Unione, rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia di contenzioso del lavoro pubblico e, nello specifico, in materia di contenzioso disciplinare;

- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini, della quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata anche la rilevante esperienza professionale maturata nella materia di diritto del lavoro pubblico;

- è pervenuta l'offerta del professionista interpellato, acquisito agli atti al numero di protocollo 29077 del 07/05/2021 corredata della documentazione richiesta;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto:

- il curriculum del professionista legale comprova, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica in materia di contenzioso del lavoro pubblico e, nello specifico, in materia di contenzioso disciplinare;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo del servizio Legale dell'Unione), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e dalla magistratura contabile sopra richiamata, in quanto inferiore al valore medio;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico in via diretta al predetto legale Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini, con Studio Legale in Rimini, Via Roma n. 20, C.F. CCCCHR75H54H294B, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Chiara Ceccolini, del Foro di Rimini, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 1.796,00 come di seguito illustrato:

- Onorari	€ 1.500,00
- spese gen. 15%	€ 225,00
Totale imponibile	€ 1.725,00
- c.p.a. 4%	€ <u>69,00</u>
Subtotale	€ 1.794,00
Bollo in fattura	€ 2,00
Totale in fattura	€ 1.796,00

- oltre a spese di trasferta per le quali verranno prese in considerazione le indicazioni fornite dal DM 55/2014 (parametri forensi) e sono rapportate al km di distanza Tribunale - Studio (per il Tribunale di Bologna, la distanza è 118 km a tratta), al cui eventuale impegno si dovrà procedere con apposita determina;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Chiara Ceccolini per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 1.796,00;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Atteso che:

- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- con delibera di Consiglio dell'Unione n. 5 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati (D. lgs n. 118/2011 e del D.Lgs n. 126/2014);
- con delibera di Giunta dell'Unione n. 8 del 28/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, (P.E.G.) 2021/2023 - Parte Contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

- con delibera di Giunta Unione n. 45 del 15/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano della Performance e Piano dettagliato degli obiettivi 2021;
- con delibera di Consiglio Unione n. 19 del 28/04/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2020 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D. Lgs n. 267/2000);
- con delibera di Consiglio Unione n. 50 in data 25.11.2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2021 – G.U. 30/12/2020);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z5B31A64EC ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITÀ dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;
- l'organigramma;
- il decreto n. 3 del 05/02/2021 ad oggetto " Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nomina dei dirigenti quali soggetti delegati attuatori in materia di trattamento dei dati personali";
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.lgs. n. 33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione della deliberazione della Giunta Unione n. 53 del 06/05/2021 alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi al Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Lavoro - contro il ricorso N. R.G. 230/2021 presentato da un dipendente del Comune di Casalecchio di Reno (BO), notificato all'Unione in data 11/02/2021 acquisito al numero di prot. 9362 di pari data, affinché il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna esamini e respinga il ricorso in argomento, compresa l'individuazione di un legale professionista esterno dotato di comprovata esperienza in materia da incaricare data l'urgenza in via diretta;
- di affidare l'incarico legale nel giudizio in argomento all' Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini, con Studio Legale in Rimini, Via Roma n. 20, C.F. CCCCHR75H54H294B, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- di autorizzare il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 1.796,00 (comprensiva di oneri € 1.500,00, spese generali 15% € 225,00, e CPA 4% € 69,00) al Bilancio 2021/2023 - Annualità 2021 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento alla prenotazione di impegno n. 1156/2021 assunta con delibera G.U. n. 53/2021, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AL TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO - PROC. N. R.G. 230/2021 PROPOSTO DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - CIG:Z5B31A64EC	CECCOLINI CHIARA , 03999780400 ,VIA ROMA, 20,47900,RIMINI,R M,SECONDO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: =	2021/1156/1	€ 1.796,00	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2021/1156 di € 204,00 assunta sul bilancio 2021/2023 – annualità 2021 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 53/2021 portandola da € 2.000,00 a € 1.796,00 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI BO		2021/1156	€ -204,00	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell’art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell’obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell’esercizio 2021 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell’art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, previa istruttoria favorevole da parte del competente ufficio, un acconto pari al corrispettivo per fasi di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)
- d) Il codice identificativo di gara (CIG Z5B31A64EC), nel campo ad esso dedicato

e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così all'Ente di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;

- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica “Iride” **“INCARICHI”** ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: Avv. Chiara Ceccolini
- codice fiscale: CCCCHR75H54H294B
- oggetto incarico: *incarico legale*
- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*
- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: € 1.796,00
- data fine incarico: *sentenza definitiva del Giudice del Lavoro*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato, Avv. Chiara Ceccolini del Foro di Rimini.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott. ssa Fabiola Gironella